

Prot. n. 1835/151

TRIBUNALE DI PORDENONE

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'**
Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274
e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 C.P.

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di ottobre, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Francesco Pedoja - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

Farandola Cooperativa Sociale Onlus di Pordenone (Codice Fiscale e P. I.V.A. 01761790938) rappresentato da Francesco Carone domiciliato per la carica presso la residenza di Pordenone in Via Roggiuzzole n.6/a, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di presidente della suddetta *Cooperativa Sociale Onlus*, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso:

Che l'art.168 bis c.p. l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova avente obbligatoriamente ad oggetto la prestazione, gratuita, di lavoro di pubblica utilità di durata non inferiore a 10 giorni , anche non continuativi, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o, presso associazioni, anche internazionali, operanti in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

Che l'art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Che *Farandola Cooperativa Sociale Onlus* con deliberazione giunta n. 4 del 10/08/2015, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.

Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Farandola Cooperativa Sociale Onlus consente che un numero massimo di uno condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Farandola Cooperativa Sociale Onlus consente altresì che un numero massimo di uno indagati o imputati, ammessi alla messa alla prova, prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività;

Farandola Cooperativa Sociale Onlus specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui al medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità; ovvero, in relazione alla messa alla prova, secondo le modalità indicate nel programma di trattamento redatto dall'UEPE e approvato dal Giudice ai sensi degli artt. 464 quater c.p.p. - 141 ter disp. att. c.p.p..

Art. 3

Farandola Cooperativa Sociale Onlus individua per le prestazioni dei condannati, di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, il proprio presidente Francesco Carone quale Responsabile di *Farandola Cooperativa Sociale Onlus*, che provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Farandola Cooperativa Sociale Onlus si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, *Farandola Cooperativa Sociale Onlus* si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell'indagato o dell'imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico *Farandola Cooperativa Sociale Onlus* l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi

